



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DECRETO PRESIDENZIALE**

n. **64 / 2015** del 16/03/2015

Oggetto: PIANO ITTICO PROVINCIALE - APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO IN LOC. PIANE DI CARNIGLIA NEL COMUNE DI BEDONIA.

Sottoscritta con firma digitale dal Presidente FILIPPO FRITELLI

IMPRONTE

testo determina.pdf

0C5A652EBC9BC68F796F67B8C16E2AC4CF089AF9EA0BE78D03B6DDDA11929EEDAA2CDB93543F5ED27C49B7C4E7A6C4FA
F67E2BD53396EA99FD0A750846C8BACA

VTE2_6629868_1299171.pdf.P7M

C04FB31DCE9A3FAE2B945610313117DE9F9968EEF6433E3292F5F20735D49368E071323919DC5D230D81D87EEA365744A5E6
41EAE36F084085224A06658445B0

regolamento piane di carniglia.pdf.P7M

94DCFD46323EF7F48DA72FF22FCDB3DE52BF01AD02FA85D12FD735F3E70A3BBED18484E02985B090A9613F733C6202AE773
CB3F65BC404BB9749E3705CD0284B



**PROVINCIA
DI PARMA**

DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: PIANO ITTICO PROVINCIALE - APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO IN LOC. PIANE DI CARNIGLIA NEL COMUNE DI BEDONIA.

IL PRESIDENTE

Visti:

La Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, ed in particolare l'art. 20 "Aree di pesca regolamentata";

Il Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna";

La Carta Ittica Regionale;

Il Piano Ittico Regionale (P.I.R.) 2006-2010, proposto con Deliberazione di G.R. n. 82 del 29/01/2007 ed approvato dall'Assemblea Legislativa con atto n. 107 del 03/04/2007;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1773 del 10/05/1994;

Il Piano Ittico Provinciale di Parma 2010-2015, approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 13 del 05/03/2010;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 Gennaio 2015;

Premesso:

che con atto n. 221 del 20/03/2003 la Giunta Provinciale ha deliberato l'istituzione di una zona a regolamento specifico sul fiume Taro in comune di Bedonia, nel tratto ricompreso tra il Lago di Pometo e la diga di Piane di Carniglia;

che la citata L.R. 11/2012 prevede all'art. 20 che l'ente territorialmente competente, nel caso in oggetto la Provincia, possa istituire aree di pesca regolamentata su tratti di corpi idrici, affidate in

gestione ai Comuni interessati, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione;

che con nota del 23/01/2015, prot. n. 3879, il Comune di Bedonia ha chiesto di formalizzare l'adeguamento alla nuova normativa regionale della zona a regolamento specifico sul fiume Taro in comune di Bedonia istituita con deliberazione di G.P. n. 221/2003, prevedendo, nel medesimo tratto di fiume, l'istituzione di un'area di pesca regolamentata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2012;

Considerato:

che il tratto di fiume Taro nel comune di Bedonia interessato alla richiesta di istituzione di area di pesca regolamentata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2012, si estende per una lunghezza pari a circa 1800 metri ed è ricompreso tra Lago di Pometo e la diga di Piane di Carniglia, in acque di categoria D;

che l'area interessata risulta essere inferiore al 40% della superficie del fiume Taro, destinata alla pesca, ricompresa nel comune di Bedonia;

che il Comune di Bedonia ha inviato con nota del 26/02/2015, prot. n. 13501, un regolamento di gestione dell'area di pesca regolamentata, elaborato sulla base di un regolamento tipo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna;

che il Piano Ittico Provinciale prevede la costituzione in determinati tratti di corsi d'acqua posti in zona "D" di zone di pesca a regolamentazione specifica in cui è consentita l'immissione di materiale ittico adulto "pronto pesca" per mantenere un'adeguata pescosità durante la stagione di pesca;

che la pianificazione e programmazione ittica prevede una destinazione differenziata dei tratti dei corsi d'acqua afferenti ai bacini idrici provinciali, e quindi un uso diverso del territorio, possibile attraverso l'individuazione di zone di tutela e protezione della fauna ittica e di zone di pesca a diversa regolamentazione e fruizione;

che l'individuazione e la costituzione di un'area di pesca a regolamento specifico lungo un tratto di corso d'acqua costituisce una scelta di programmazione ittica territoriale e quindi di determinazione di un uso specifico del territorio;

che le norme e le attività gestionali previste al punto 3 dell'art. 20 della L.R. 8/94 sono indicate nell'apposito Regolamento di gestione dell'area predisposto dal Comune di Bedonia ed inviato con nota del 26/02/2015, prot. n. 13501, ritenuto parte integrante del presente atto;

che la gestione dell'area di pesca regolamentata viene affidata, come richiesto, al Comune di Bedonia, a cui spettano pertanto tutti i compiti di regolamentazione dell'accesso nel rispetto delle possibilità definite all'art. 20 della L.R. 11/2012, di immissione integrativa di materiale ittico, di tabellamento e di sorveglianza;

Preso atto:

del nulla osta all'istituzione dell'area di pesca regolamentata presentata dal Comune di Bedonia, rilasciato dalla Regione Emilia – Romagna con nota del 02/03/2015, prot. n. 14310, secondo le prescrizioni in esso contenute;

del regolamento di gestione dell'area predisposto dal Comune di Bedonia ed inviato con nota del 26/02/2015, prot. n. 13501, ritenuto parte integrante del presente atto;

Ritenuto di stabilire:

che la gestione dell'area di pesca regolamentata viene affidata, come richiesto, al Comune di Bedonia, a cui spettano pertanto tutti i compiti di regolamentazione dell'accesso nel rispetto delle possibilità definite all'art. 20 della L.R. 11/2012, di immissione integrativa di materiale ittico, di tabellamento e di sorveglianza;

che l'immissioni di materiale ittico all'interno dell'area dovrà avvenire con materiale proveniente da allevamenti regolarmente riconosciuti ed autorizzati e con certificato di riconoscimento dell'indennità da Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI) e Setticemia Emorragica Vitale (SEV);

che le modalità di immissione dovranno rispettare le misure e le vigenti norme veterinarie per la semina in acque pubbliche;

che dovranno essere acquisiti e conservati a disposizione degli organi di controllo e di vigilanza sul territorio i certificati ed i documenti relativi alle operazioni di immissione di ittiofauna effettuate;

che il tratto di fiume Taro ricompreso all'interno dell'area di pesca regolamentata in oggetto deve essere trattato come ambiente naturale nel rispetto delle sue caratteristiche fisico-chimiche ed ittiofaunistiche;

che in caso di prelievo durante l'attività alieutica di esemplari alloctoni sia fatto divieto di reimmissione degli stessi nel corso d'acqua e che debba essere realizzato, a cura del Comune gestore dell'area, un apposito punto di raccolta e stoccaggio;

Valutata la conformità della documentazione trasmessa dal richiedente con la vigente normativa in materia;

Sentita la Commissione ittica locale nella seduta del 04/07/2014 che ha espresso parere positivo in merito alla proposta di istituzione dell'Area di pesca regolamentata di Piane di Carniglia di Bedonia;

Ritenuto di procedere all'istituzione dell'area di pesca regolamentata sita in loc. piane di Carniglia di Bedonia e di affidarne la gestione al Comune di Bedonia;

Acquisito il parere del Funzionario P.O. del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto non ha alcuna rilevanza contabile;

DECRETA

di approvare l'istituzione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2012 ed in attuazione della pianificazione ittica provinciale, dell'Area di pesca regolamentata sita sul fiume Taro in località Piane di Carniglia di Bedonia in acque di categoria "D", estesa per una lunghezza di circa 1800 metri tra il Lago di Pometo e la diga di Piane di Carniglia, in acque di categoria D;

di affidare la gestione dell'Area di pesca regolamentata in oggetto al Comune di Bedonia, ai sensi del punto 1 dell'art. 20 della L.R. 11/2012;

di stabilire che la gestione dell'Area di pesca dovrà svolgersi nel rispetto del Regolamento predisposto dal Comune di Bedonia ed inviato con nota del 26/02/2015, prot. n. 13501, che costituisce parte integrante del presente atto, ritenuto conforme alla vigente normativa in materia e al regolamento tipo elaborato dalla Regione Emilia-Romagna;

di stabilire che la pesca all'interno dell'Area dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle modalità, attrezzi, tempi e tecniche previste nel vigente Regolamento regionale n. 29 del 16/08/1993 e s.m., fino all'approvazione del nuovo regolamento di attuazione di cui all'art. 26 della L.R. n. 11/2012;

di stabilire che al Comune di Bedonia, in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione dell'Area, spettano i compiti di regolamentazione dell'accesso nel rispetto delle possibilità definite all'art. 20 della L.R. 11/2012, di immissione integrativa di materiale ittico, di tabellamento, di sorveglianza e vigilanza, e di riqualificazione e conservazione ambientale;

di stabilire, inoltre, quanto segue:

l'immissioni di materiale ittico all'interno dell'area dovrà avvenire con materiale proveniente da allevamenti regolarmente riconosciuti ed autorizzati e con certificato di riconoscimento dell'indennità da Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI) e Setticiemia Emorragica Vitale (SEV);

le modalità di immissione dovranno rispettare le misure e le vigenti norme veterinarie per la semina in acque pubbliche;

dovranno essere acquisiti e conservati a disposizione degli organi di controllo e di vigilanza sul territorio i certificati ed i documenti relativi alle operazioni di immissione di ittiofauna effettuate;

il tratto di fiume Taro ricompreso all'interno dell'area di pesca regolamentata in oggetto deve essere trattato come ambiente naturale nel rispetto delle sue caratteristiche fisico-chimiche ed ittiofaunistiche;

in caso di prelievo durante l'attività alieutica di esemplari alloctoni sia fatto divieto di reimmissione degli stessi nel corso d'acqua e che debba essere realizzato, a cura del Comune gestore dell'area, un apposito punto di raccolta e stoccaggio;

di stabilire che con l'entrata in vigore del presente provvedimento decade quanto stabilito con deliberazione di Giunta provinciale n. 221 del 20/03/2003 e s.m.,, relativamente alla istituzione della zona di pesca a regolamento specifico di Piane di Carniglia sul fiume Taro;

di stabilire, infine, che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al competente T.A.R nel termine di 60 gg. o in alternativa, al Capo dello Stato, nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

II PRESIDENTE

FILIPPO FRITELLI
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **661/2015** - PROGRAMMAZIONE e GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA ed ITTICA -
TUTELA PRODOTTI del SOTTOBOSCO ad oggetto:

“ PIANO ITTICO PROVINCIALE - APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI AREA DI PESCA
REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO IN LOC. PIANE DI CARNIGLIA NEL COMUNE DI BEDONIA. ”

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 12/03/2015

Il Responsabile
(ZANZA PAOLO)
con firma digitale



COMUNE DI BEDONIA

Piazza Caduti per la Patria, 1
Tel. 0525/824424
Fax 0525/824150

PROVINCIA DI PARMA
CAP 43041

Cod. Fisc./Part. IVA 00442130340

SERVIZIO CACCIA E PESCA

Prot. 269

Spett.le
PROVINCIA DI PARMA
Servizio Risorse Naturali
P.le Barezzi n.3
43121 PARMA (PR)

Bedonia, li 26 febbraio 2015

OGGETTO: Affidamento in gestione di un "Area di pesca regolamentata" in Loc. Piane di Carniglia – Trasmissione bozza regolamento per l'approvazione.

In allegato alla presente si trasmette bozza del regolamento da noi proposto per la gestione dell'area in oggetto.


Il Sindaco
(Carlo Berni)

REGOLAMENTO DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA IN COMUNE DI BEDONIA

(Art. 20 L. R. 7/11/2012 n. 11)

Art. 1 Delimitazione

L'area di pesca regolamentata si estende sul tratto di fiume Taro compreso tra il Lago di Pometo e la diga di Piane di Carniglia, in acque di categoria D, per un sviluppo complessivo di km 1,800, pari al 14 % della superficie del corpo idrico interessato, come risulta dalla cartografia allegata.

L'area di pesca regolamentata sarà soggetta a segnalazione tramite apposizione di idonee tabelle da effettuarsi a cura del Comune.

Art.2 Tipologie di pesca ammesse

Nell'area sono consentite due tipologie di pesca, ciascuna collegata al proprio specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 3:

- pesca alla sola trota fario, fino al numero massimo di esemplari di misura superiore a 22 cm. consentito per la pesca ai salmonidi, che il pescatore deve obbligatoriamente trattenere e segnare sul tesserino regionale se si pesca in acque di categoria D. La pesca è ammessa con esche naturali ed artificiali, con una sola canna con mulinello armata di un solo amo o ancoretta senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
- pesca alla sola trota fario con obbligo di rilascio immediato del pescato (sistema "No Kill") con uso di esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con esclusione delle esche gommose, jigs, oppure con uso mosca, coda di topo, con un numero massimo di due mosche, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

Gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima o appartenenti a tutte alle altre specie ittiche devono essere immediatamente rilasciati, avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Art. 3 Modalità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'area di pesca regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata per i tratti ricadenti in acque di categoria D e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato da Comune territoriale competente, riconoscendo pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non.

E' onere del Comune determinare l'entità, le eventuali quote differenziate e le modalità di pagamento del permesso, introitare i corrispettivi finanziari e stabilire i tempi e le modalità di riconsegna del permesso; è altresì onere del Comune fissare eventuali modalità di fruizione del corso d'acqua in termini di presenze.

Il permesso è personale e non trasferibile.

In esso vanno immediatamente registrate, a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

L'attività di pesca regolamentata si svolge nei periodi e orari di pesca previsti per la trota.

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 4
Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Bedonia, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.)

La quantità di trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dall'intensità di prelievo verificata. Le dimensioni dovranno essere non inferiori a 22 cm. di lunghezza.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere in Provincia unitamente alla relazione di cui all'art. 7.

Art. 5
Riqualificazione ambientale

Gli introiti del Comune derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate a un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazioni di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua, monitoraggio ittico.

Art. 6
Durata della gestione

La gestione da parte del Comune dell'area di pesca regolamentata in oggetto ha validità di due anni dalla data della sua istituzione.

Art. 7
Relazione attività svolte

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune presenta alla Provincia una relazione nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona ed all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trote fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e sostenute.

Le relazioni saranno oggetto di verifica ai fini del rinnovo dell'istituzione e gestione dell'area di pesca a pagamento.

Art. 8
Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 25 della L.R. dell'Emilia Romagna n 11/2012, nonché da eventuali regolamenti Provinciali e/o Comunali applicabili.